

ecustoms.it

La declinazione italiana di e-customs

Le imminenti scadenze imposte dalla normativa comunitaria

Si anticipano le principali novità previste dalla Regolamentazione comunitaria e che saranno oggetto di **successive dettagliate comunicazioni**.

Gli Operatori economici sono invitati a **verificare periodicamente l'aggiornamento di questa sezione, che sarà annunciato da apposite "News" nella sezione "Ultim'ora"**

Il sistema EORI (Economic Operator Registration and Identification): il passaporto doganale per l'Europa

L'Unione Europea, con [regolamento in corso di pubblicazione – doc. TAXUD/1725/2008](#), ha stabilito la costituzione a livello Europeo di una banca dati dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che intervengono nelle operazioni doganali.

E' previsto che ciascuno Stato membro attribuisca un codice EORI ai soggetti stabiliti sul proprio territorio ed ai soggetti dei Paesi Terzi che per la prima volta effettuano nel territorio U.E. un'operazione rilevante ai fini doganali.

Allo scopo di evitare una inutile moltiplicazione di codici e ulteriori oneri a carico degli operatori economici, in Italia si è stabilito di costituire la banca dati EORI **procedendo - in modo**

automatico - al censimento ed alla registrazione di tutti i soggetti nazionali che a vario titolo (in qualità di speditore/esportatore, importatore, rappresentante, obbligato principale) caselle 2, 8, 14, 50 del DAU) hanno effettuato operazioni doganali in Italia nel corso degli ultimi due anni.

In tali caselle un operatore economico nazionale attualmente si identifica indicando:

- a) un numero di partita IVA;
- b) un codice fiscale di persona giuridica;
- c) un codice fiscale di persona fisica;
- d) un numero di patente di doganalista.

Le procedure automatiche di censimento e registrazione identificano i soggetti nazionali presenti **nelle caselle 2, 8, 14, 50 delle dichiarazioni doganali presentate a partire dal 1° gennaio 2007, e attribuiscono loro un codice EORI secondo le seguenti regole.**

Ai soggetti titolari di partita IVA attiva viene attribuito un codice EORI corrispondente a tale partita IVA, preceduto dal codice "IT".

Ai soggetti non titolari di partita IVA attiva, viene attribuito un codice EORI corrispondente al codice fiscale (di persona fisica o giuridica, a seconda del caso).

In ogni caso a ciascun soggetto, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, viene attribuito un unico codice EORI, **che dal 1° luglio 2009 andrà a sostituire nelle dichiarazioni doganali quelli di cui ai precedenti punti da a) a d).**

I soggetti italiani che effettueranno operazioni rilevanti ai fini doganali dopo il 30 giugno 2009 saranno automaticamente registrati nella base dati EORI all'atto dell'effettuazione della prima operazione doganale.

Il Regolamento, in corso di pubblicazione prevede che ciascuno Stato Membro renda disponibile ai Servizi centrali della Commissione la banca dati dei soggetti EORI registrati a livello nazionale. La Commissione rende disponibili a ciascuno dei 27 Stati Membri la base dati degli altri 26 stati.

La Commissione prevede inoltre la pubblicazione sul proprio sito Internet delle informazioni anagrafiche dei soggetti registrati EORI nei 27 Paesi, che **abbiano fornito in forma scritta** il loro assenso al riguardo.

I soggetti EORI registrati in Italia potranno esprimere tale assenso presentandosi presso un qualsiasi ufficio doganale italiano per la sottoscrizione dell'apposito modulo, che sarà reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane.

Il codice EORI: la chiave per accedere in Europa ai benefici previsti per l'AEO (Operatore Economico Autorizzato)

L'introduzione dell'obbligo di indicare il codice EORI nelle dichiarazioni doganali **consentirà ad un operatore economico autorizzato di essere riconosciuto univocamente tramite il codice EORI in ciascuno dei 27 Stati Membri accedendo così ai benefici connessi con tale status, sia ai fini doganali che di sicurezza (safety & security).**

Dal 1° luglio 2009 il codice EORI si sostituirà nella compilazione delle caselle 2, 8, 14, 50 del DAU e dei corrispondenti campi dei tracciati telematici all'indicazione di partita Iva, codice fiscale, numero della patente del doganalista.

Obbligo di dichiarazione telematica all'esportazione

La [circolare n. 18/D del 24 marzo 2004](#) ha introdotto in Italia le procedure di sdoganamento telematico per i regimi di esportazione, transito e di esportazione abbinata al transito effettuate in procedura domiciliata / semplificata al transito.

Dal 1° luglio 2007, con l'avvio della prima fase ECS **è stato introdotto a livello comunitario l'obbligo della dichiarazione telematica di esportazione relativamente alle operazioni effettuate in procedura ordinaria.** In virtù delle procedure già operative dall'anno 2004, a partire da quest'ultima data **l'Italia ha gestito in ambito ECS fase 1 anche le dichiarazioni effettuate in procedura domiciliata trasmesse telematicamente con le modalità stabilite secondo la predetta circolare n. 18/D del 24 marzo 2004.**

Ad oggi, l'85% delle oltre 5.500.000 dichiarazioni di esportazione (in procedura ordinaria e domiciliata) è costituito da dichiarazioni telematiche firmate digitalmente, per le quali è stato quindi già eliminato l'obbligo di presentazione della copia cartacea.

A decorrere dal 1° luglio 2009 il Reg. 1875/2006 impone l'obbligo della dichiarazione telematica per i regimi all'esportazione, anche per i soggetti operanti in procedura domiciliata e pertanto **anche il residuo 15% delle esportazioni, relativo ad operazioni ancora effettuate secondo la procedura basata sulla comunicazione della spedizione e sul preavviso dovrà essere trasmesso telematicamente.**

Inoltre l'avvio della seconda fase funzionale dell'ECS (Export Control System) e della quarta fase del NCTS (New Computerized Transit System), previsto per la stessa data, **prevede l'indicazione nelle dichiarazioni di esportazione, di transito e di esportazione abbinata a transito i dati richiesti ai fini "sicurezza" di cui all'allegato 30 bis del citato Regolamento.**

Pertanto, a decorrere dalla data predetta, **per ottemperare all'obbligo comunitario non sarà più possibile utilizzare gli attuali messaggi "B9", "B3" ed "UX" che saranno sostituiti dal nuovo messaggio "ET",** che consentirà l'invio delle dichiarazioni di esportazione, di esportazione abbinata a transito e di transito in procedura ordinaria e domiciliata / semplificata **integrate con i dati della sicurezza previsti dall'allegato 30 bis del Regolamento (CE) n. 1875/2006.**

Prima della pubblicazione della versione definitiva dei tracciati definitivi del messaggio "ET" **è avviata una consultazione con gli operatori economici e le loro associazioni, che potranno far pervenire osservazioni e chiarimenti in merito a tali tracciati, disponibili qui, ed alle loro modalità di compilazione. A tale scopo è stata istituita la casella di posta elettronica dogane.ecustoms@agenziadogane.it alla quale inviare tali richieste.**

Si invitano gli operatori e le associazioni a fornire le osservazioni entro il 31 marzo al fine di poter predisporre in tempi brevi la versione definitiva del messaggio E.T.

I test del nuovo messaggio "ET" potrà essere effettuati in ambiente di addestramento del servizio telematico doganale a partire dal 15 maggio p.v..

DAT e DAE in procedura semplificata / domiciliata

Analogamente a quanto già avviene per il DAE (Documento di Accompagnamento Esportazione) in procedura di domiciliazione, a partire dal 1° luglio p.v. anche il DAT (Documento di Accompagnamento Transito) **sarà direttamente prodotto dallo speditore autorizzato. Ciò consentirà una ulteriore velocizzazione del flusso delle operazioni, in quanto saranno eliminati i tempi di restituzione di tale documento da parte del servizio telematico doganale.**

Si sottolinea che, sempre a partire dal 1° luglio 2009, il DAE ed il DAT dovranno essere prodotti secondo il nuovo layout, che contempla l’inserimento dei “dati sicurezza” contenuto [nel regolamento in corso di pubblicazione – doc. TAXUD/1617/2008](#).

Manifesto merci in partenza

Sono già disponibili nell’ambiente di addestramento del servizio telematico doganale le nuove procedure per la gestione in ambito portuale e aeroportuale dei manifesti merci in partenza (MMP) che consentono l’indicazione, a fronte di ogni spedizione del Movement Reference Number (MRN).

In tal modo sarà possibile apporre in modo automatico il visto uscire cumulativo per tutti gli MRN indicati nel MMP, riducendo notevolmente i tempi attualmente necessari per tale adempimento, con i connessi vantaggi per gli operatori economici. L’avvio di tale procedura in operativo sarà annunciato con la pubblicazione delle relative istruzioni di dettaglio.

Sdoganamento telematico per i regimi all’importazione, in procedura di domiciliazione

Anticipando i piani comunitari di e-customs, ed **allo scopo di velocizzare ulteriormente lo svincolo delle merci,** integrando le attuali procedure di *pre-clearing*, è stata sviluppata la

nuova procedura per lo sdoganamento telematico per i regimi all'importazione in procedura di domiciliazione. L'applicazione è già disponibile in [ambiente di addestramento del servizio telematico doganale](#) ed il tracciato record del relativo messaggio "IM" è già pubblicato [nell'appendice del manuale per l'utente del servizio telematico doganale](#). E' in via di predisposizione la circolare recante le istruzioni per gli operatori economici che intendono avvalersi di tale nuova procedura che sarà pubblicata sul sito internet dell'Agenzia.

Secondo il modello operativo previsto per le esportazioni (circolare 18/D del 24 marzo 2004 – recante le “istruzioni per la presentazione delle dichiarazioni telematiche per i regimi di esportazione, di esportazione abbinata al transito da parte dei beneficiari di procedure domiciliate, e di transito da parte degli speditori autorizzati.”) **sarà abolita la copia cartacea da presentare in dogana per tali operazioni e le informazioni relative allo svincolo o alla volontà della dogana di procedere ad un controllo saranno scambiate telematicamente, realizzando un altro passo in avanti per una dogana senza carta, nel rispetto delle linee guida di e-custom.**